

## La pagina della donna

## A PROPOSITO DEL CONGRESSO DELLE DONNE GIURISTE

## L'emancipazione passa anche per il tuo "sì,,

## 3 richieste da Ferrara

IL CONGRESSO della Federazione italiana donne giuriste, riunitosi a Ferrara nelle scorse settimane, ha posto, fra gli altri punti, la posizione della donna nella famiglia all'ordine del giorno dei suoi lavori. Attraverso la relazione dell'avvocato Ada Picciotto e l'approfondito dibattito che ne è seguito, la Federazione ha riproposto così all'attenzione dell'opinione pubblica il problema dell'adeguamento alla Costituzione delle norme del Codice Civile che regolano i rapporti fra coniugi.

Nella Costituzione — com'è noto — furono infatti affermati i principi che dovevano servire di stimolo alle trasformazioni di costume della vita familiare e che dovevano costituire il binario su cui avrebbe dovuto muoversi la nuova legislazione civile. Come per tanti altri aspetti della nostra vita sociale, anche in questo campo, però, la Costituzione è rimasta inapplicata: il progetto legge già da tempo presentato da un gruppo di deputate dell'Udi e che chiedeva la trasformazione degli articoli del Codice Civile relativi ai rapporti matrimoniali, così come i progetti, (uno sempre dell'Udi, l'altro della deputata monarchica Ida Matarazzo), relativi alla patria potestà, sono rimasti fino ad ora giacenti in Parlamento senza che ad essi sia stato dato alcun seguito.

Con le loro ricche argomentazioni giuridiche le donne giuriste hanno ora portato un nuovo contributo alla lotta che il movimento femminile conduce nel paese per ottenere che anche nell'ambito del matrimonio la donna veda riconosciuti i suoi diritti di parità. Ecco le richieste approvate all'unanimità dal Congresso in relazione a questo punto dell'ord.g.:

a) che nei rapporti personali sia legislativamente sancita la parità dei coniugi con eguali diritti e doveri, ed eguali sanzioni penali e civili per i casi di inadempimento;

b) che nei rapporti patrimoniali la moglie sia posta in grado di disporre dei propri beni e di collaborare a condizione di parità col marito nell'amministrazione dei beni familiari;

c) che l'istituto della « patria potestà » si trasformi in « potestà dei genitori » con eguali poteri e doveri per entrambi in ordine al mantenimento, educazione e istruzione della prole, nonché alla rappresentanza dei minori.



Sia il parroco, sia il rappresentante del Sindaco hanno la veste di ufficiale di stato civile e durante la cerimonia del matrimonio leggono gli articoli del codice civile, che stabiliscono i suoi diritti e i suoi doveri di donna coniugata. Ma sul tuo «sì» questi articoli significano?



Quali sono le norme del Codice che regolano i rapporti fra marito e moglie? Poche sono le donne che, nell'emozione dello spousalizio, fanno caso all'umiliante significato di questi articoli che l'ufficiale di Stato Civile le chiede di accettare prima di pronunciare il fatidico « Sì ». Poche, per fortuna, sono anche le donne che debbono ricorrere al Codice per regolare la propria pace domestica. Che le

donne le conoscano o no — tuttavia — tali norme influiscono sulla vita di tutte, giacché, per il solo fatto di esistere, anche se non operano direttamente, queste leggi mantengono in vita principi morali antiquati, un costume arretrato e finiscono per determinare, implicitamente, il modo di vita delle famiglie italiane. Modificarle significa fare un altro passo per creare una più moderna morale

Queste sono le principali norme del Codice Civile che andrebbero modificate. Ognuna di esse meriterebbe una trattazione a parte che ci ripromettiamo di fare prossimamente sulla Pagina della donna; questa volta ci limitiamo ad elencare articoli del Codice così come sono ora (nella prima colonna) e così come i proponenti della deputata dell'Udi propongono di trasformarli (nella seconda colonna).

## Chi dirige la famiglia?

Art. 141. (Potestà maritale) — « Il marito è il capo della famiglia: la moglie ha il dovere di obbedirgli. Il marito assume il cognome della moglie, aggiungendolo al proprio, se questi non è accompagnato dal cognome della moglie ».

Art. 141. (Direzione della famiglia) — Entrambi i coniugi hanno la direzione della famiglia. La moglie assume il cognome del marito, aggiungendolo al proprio, se questi non è accompagnato dal cognome della moglie ».

che egli crede opportuno di fissare la sua residenza ».

La residenza della famiglia è fissata dai coniugi di comune accordo. Quando manchi tale accordo, su ricorso di uno o di entrambi i coniugi, decide il presidente del tribunale con decreto motivato.

Questa disposizione così rinnovata muta il concetto fondamentale che è a base dell'attuale sistema matrimoniale: il marito non è più capo della famiglia ma nell'ambito di questa, moglie e marito, ciascuno secondo le sue capacità e le sue giustificate esigenze, esplicano la loro iniziativa e ambedue concorrono con la propria volontà alla formazione delle decisioni comuni.

## I doveri dei coniugi

Art. 145. (Doveri del marito) — « Il marito ha il dovere di proteggere la moglie di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario al bisogno della vita in proporzione alle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti ».

Attribuendo al marito soltanto, e non ad ambedue i coniugi reciprocamente, il dovere di proteggere l'altro e di somministrargli ciò di cui ha bisogno, si istituisce una specie di protettorato sulla donna come se essa non fosse altrimenti capace di provvedere a se stessa. E quest'articolo che offre lo appoggio giuridico sia alla sperequazione fra salario femminile e maschile sia a coloro che negano il diritto al lavoro delle donne. Perché mai, infatti, dar lavoro alle donne se secondo il codice non spetta a lei — (altro che in via molto subordinata) — provvedere alla famiglia, ed è l'uomo che ha lo onere di mantenerla? Di qui, anche lo appiglio teorico per dare al salario della donna, nel caso essa lavori, un carattere puramente integrativo del bilancio domestico.

## Dove abiterai?

Art. 146. (Abbandono del tetto coniugale) — « L'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie è sospeso quando questa, allontanandosi senza giusta causa dal domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi ».

Anche qui si sostituisce la parola « moglie » con quella di « coniuge », ponendo così nelle medesime condizioni sia l'uomo che la donna che abbandonano il tetto coniugale. Il diritto di infliggere sanzioni — come si sa in questo articolo alla sola donna

che si allontani da casa e non anche al marito che abbandoni il tetto coniugale, — sta all'origine di molti guai: soprano che la moglie è costretta a subire, poiché mentre l'uomo può sempre andarsene di casa, la donna deve subire il ricatto del « mantenimento » ed accettare di rimanere a qualsiasi condizione.

## E se dovessi separarti?

Art. 151. (Cause di separazione personale) — « La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, volontario abbandono, eccessivi servizi, minacce e insulti gravi ». Non è ammessa la azione di separazione per adulterio del marito se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie ».

Una formula come questa dell'art. 151 del Codice attuale è chiaramente inammissibile non solo giuridicamente, ma anche moralmente. Il negare esplicitamente che l'uomo sia perseguibile dalla moglie per adulterio — (se non nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti) — equivale quasi a rendere legittimo il tradimento del marito. Si tratta di un'altra manifestazione di deteriorata « galassia », che questa volta trapela addirittura dal Codice civile.

## La potestà sui figli

Art. 156. (Esercizio della patria potestà) — « Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre ».

E' da tutti riconosciuta la capacità della madre di assumere, di fronte alla vita e all'avvenire dei figli, un aggravio di doveri e di responsabilità non minore di quello del padre: si considera anzi cosa naturale che la madre sia capace di assolvere da sola — in circostanze particolari — i doveri che competono ad entrambi i genitori. Nonostante ciò l'esercizio della patria potestà sui figli rimane al padre, il quale trova nel codice la legalizzazione di ogni abuso, di ogni prepotenza e talvolta anche di ricatto. All'esclusiva attribuzione al marito della patria potestà si sostituisce qui quella di entrambi i genitori, salvo decisione diversa del giudice in caso di contrasti.

## La strada della parità giuridica

E' certo lontano il tempo nel quale le donne avevano bisogno dell'« autorizzazione maritale » per compiere alcuni atti della loro vita anche nel campo del diritto privato. Non è detto però che si sia andati molto avanti, al contrario; che nel codice del '42 (ancora in vigore) la disparità giuridica tra uomo e donna è tuttora operante. E' contro questa disparità oggi senza senso che dobbiamo operare ottenendo la parità

Lunga è stata la strada che le donne hanno dovuto percorrere per ottenere la parificazione giuridica all'uomo. Fino ai primi anni del nostro secolo, infatti, la donna era in molti paesi posta in condizione di inferiorità giuridica di fronte ai cittadini dell'altro sesso: in Italia in particolare, ancora all'epoca della prima guerra mondiale, la legge la privava di tutti i diritti politici e di molti diritti civili, e la sottoponeva, se coniugata, all'« autorizzazione maritale ». Solo molti anni dopo che in Inghilterra si era imposto il movimento per l'emancipazione della donna, il cosiddetto « suffragismo », e dopo che l'uguaglianza della donna in ogni campo era stata affermata dalla Rivoluzione Socialista in Russia, anche la legislazione italiana cominciò a ridurre quella disparità di trattamento. Con la legge 17 luglio 1919 fu per alcuni aspetti parificata la donna all'uomo nel campo del diritto privato, e cioè si abolì l'istituto dell'autorizzazione maritale (che impediva alla donna di compiere, senza il consenso del marito, atti esecutivi dell'ordinaria amministrazione), si ammise la donna agli uffici tutelari, si tolse l'obbligo del consenso del marito per la moglie che volesse esercitare il commercio furono formalmente aperti alle


donne quasi tutti i pubblici impieghi e le professioni. Rimase comunque esclusa da tutte le potestà giurisdizionali (magistratura, giurie popolari, ecc.) e dall'esercizio di diritti e potestà politiche.







Ma limitandosi al campo del diritto privato, è da notare che anche questa legge fu ben lontana dal parificare la donna all'uomo. Ed infatti al marito rimase il diritto esclusivo e incondizionato di ogni decisione relativa alla famiglia, nonché l'esercizio di un potere di comando nei confronti della moglie e dei figli. Tali norme furono conservate nel nuovo Codice del '42, codice relativamente recente e tuttora pienamente operante, ma che lungi dall'espri- mersi lo spirito dei tempi ed adeguarsi alle legislazioni ormai da anni introdotte negli altri paesi europei, ribadì i principi reazionari ed antiquati del vecchio codice del 1865, lasciando pressoché inalterate tutte quelle norme che legalizzano la supremazia dell'uomo e la completa dipendenza della donna.

Sono queste antiquate norme — in stridente contrasto con la Costituzione che occorre oggi modificare per introdurre anche nell'istituto familiare quelle innovazioni che lo armonizzino al complesso dei rapporti sociali ordinato sull'eguaglianza.

## che cos'è la margarina gradina

Varie piante possono dare olio e grassi. La più antica del nostro paese è senza dubbio l'oliva. Ma tutti conosciamo anche l'arachide ed il sesamo, dai quali ci vengono forniti oli di alto valore alimentare. Oltre a queste piante ve ne sono altre che crescono in climi caldi, arricchite dalla forza del sole. La palma ad esempio, è una straordinaria fonte di olio. I suoi frutti simili a un grosso grappolo di datteri sono ricchissimi di questo alimento. E così pure dal cocco si ricava un olio molto pregiato e ricchissimo di potere energetico. L'arachide, o nocciolina americana, il cui consumo come frutta secca è assai diffuso, dà un olio fine, leggero, nutrizionissimo. La margarina Gradina trae così i ricchi oli vegetali di cui è composta da piante che crescono con facilità ed abbondanza, ed è per questo che Gradina può essere posta sul mercato ad un prezzo veramente conveniente.



ELEVATO POTERE ENERGETICO E ALIMENTARE					
100 gr.		800 calorie	100 gr.		400 calorie
100 gr.		170 calorie	100 gr.		90 calorie
100 gr.		485 calorie	100 gr.		250 calorie

FACILMENTE DIGERIBILE - PRONTA ASSIMILAZIONE  
I purissimi oli vegetali che compongono Gradina rendono questo prodotto facilmente digeribile ed assimilabile anche dagli organismi più delicati.

per questo gradina è sana e nutriente

L'ufficio Studi Gradina sarà lieto di rispondere a tutti coloro che vorranno più dettagliate informazioni sui pregi alimentari e dietetici della Margarina Gradina; basta scrivere a: Ufficio Studi Gradina, Piazza Diaz, 7 - Milano.

Gradina è un prodotto Van Den Bergh, la Casa olandese che da oltre 80 anni tiene il primato nella produzione della margarina.

## La posta dei perché



## Il libro dei perché

Una mamma vuole che la aiuti a far passare qualche ora meno triste al suo bambino, malato di questa maledetta e antiquata influenza asiatica. Prima di tutto, ho tirato fuori dal cassetto una vecchia « filastrocca », scritta per un altro malato — dei malati di una volta, che si curavano col citrato di zinco, con la penicillina — ma che può piacere anche al malatino modernissimo, con medicine che costano un occhio di lila testa, anzi tutti e due.

## Filastrocca del bimbo malato

Filastrocca del bimbo malato, con il decotto, con il citrato, con l'arancia sul comodino, tagliata a spicchi dentro un piattino: per tutti i mali di testa e di pancia sul comodino c'è sempre un'arancia, tra un confetto ed un mentino, per consolare il malatino. Viene il dottore. « Vediamo cos'è ». E ti fa dire trentatré. Poi di sera viene la sera, viene la mamma leggera leggera, e succhiando la sua menta il malatino s'addormenta.

E adesso, per rallegrare il malatino, ecco alcune « rime bislacche »: sono canzoncine dei bambini inglesi, più divertenti che sensate. Io le ho tradotte cambiando ben poco. Qualcuna è già apparsa nel « libro dei perché », ma a metterle tutte, insieme forse faranno un altro effetto.

## Rime bislacche

(1)  
Andarono a caccia di una chiocciola ventiquattro sarti alla moda: il più arido, con le forbici, le tagliò un pezzetto di coda. La lumaca molto arrabbiata mise le corna fuori del guscio: corrette, corrette, poveri sarti, scappate a casa e tappate l'uscio.

(2)  
Dove sei stata, micia micina? A Londra a vedere la regina. Cos'hai trovato a Londra di buono? Un topo che stava sotto il trono.

(3)  
Tre dottori di Salamanca si misero in mare su una panca, se non andavano subito a fondo facevano certo il giro del mondo. Tre dottori di Saragozza si misero in mare in una tinazza e se la tinazza a galla restava qui la storiella non terminava.

(4)  
Robin Robin il grassone mangiò più di ottanta persone: mangiò una mucca, mangiò un vitello, mangiò un macellaio con tutto il macello, un campanile col sagrestano. E mucca e vitello, beccato e macello, e chiesa e curato quando ebbe mangiato così si lagno? — Che fame che ho!

Gianni Rodari